

Nota Regolatoria

per l'adesione dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Adesione

Art. 3 - Contribuzione

Art. 4 - Investimento dei contributi

Art. 5 - Prerogative

Art. 6 - Perdita dei requisiti

Art. 7 - Costi

Art. 8 - Esclusione diritto di voto e cariche statutarie

Art. 9 - Disposizioni Finali

Art. 1 - Oggetto

1. Con la presente Nota Regolatoria viene attuata, con le modalità di cui ai successivi articoli, la disposizione statutaria di cui all'art. 5 comma 1, in materia di adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti e beneficiari¹ e della relativa contribuzione.
2. Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Adesione

1. La condizione di soggetto fiscalmente a carico deve sussistere all'atto dell'adesione.
2. L'adesione al Fondo di un familiare fiscalmente a carico avviene attraverso la procedura guidata pubblicata sul sito del Fondo www.fontedir.it.
3. Nel caso di iscrizione di un familiare fiscalmente a carico minorenni, o sottoposto a tutela, la documentazione di richiesta ottenuta dalla procedura di adesione deve essere sottoscritta dall'aderente principale esercente la potestà genitoriale o tutoria; nel caso si tratti di persona maggiorenne e capace la documentazione deve essere sottoscritta anche dal familiare fiscalmente a carico.
4. All'apertura della posizione del familiare a carico l'iscritto principale versa la quota di attivazione pari ad € 150.
5. La posizione individuale del familiare a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell'iscritto principale.

Art. 3 - Contribuzione

1. I versamenti della contribuzione in favore del familiare a carico vengono effettuati con bonifico bancario, alle coordinate e modalità indicate sul sito nella sezione "Contribuzione volontaria" e conferiti secondo la disciplina della contribuzione volontaria prevista dal Regolamento (punto 2.3) dai seguenti soggetti:

- da parte dell'iscritto principale (o dei soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 se il familiare a carico è minorenne);
 - anche da parte del familiare maggiorenne, minore emancipato o non più fiscalmente a carico, con versamenti propri.
2. Il dirigente iscritto che abbia perso i requisiti di partecipazione può alimentare la posizione del familiare a carico anche nel caso in cui non conservi la posizione presso il Fondo.
 3. La contribuzione per uno stesso familiare a carico è ammessa da parte di più iscritti sussistendone le condizioni.
 4. L'ammontare e la periodicità della contribuzione sono determinate liberamente dai soggetti legittimati, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'importo del primo versamento deve essere almeno pari a € 300,00;
 - l'importo dei successivi versamenti deve essere almeno pari a € 100,00.
 5. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 4 - Investimento dei contributi

1. I contributi versati saranno investiti nel/i comparto/i scelto/i all'atto dell'adesione, o successivamente modificato/i, alle stesse condizioni e modalità previste nello Statuto per i dirigenti iscritti al Fondo.

Art. 5 - Prerogative

1. Il familiare fiscalmente a carico iscritto al Fondo può esercitare le prerogative connesse all'adesione riconosciute dalla normativa vigente. In caso di soggetto fiscalmente a carico minorenne, o sottoposto

¹ Sono beneficiari i soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche (che stiano percependo la rendita o nelle more della liquidazione di una richiesta di liquidazione o riscatto).

a tutela, le richieste di erogazione che prevedono lo smobilizzo del capitale possono essere presentate solo da colui che esercita la potestà genitoriale o tutoria, previa autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 cc., non necessaria per il Trasferimento o per lo Switch.

2. La perdita della condizione di fiscalmente a carico così come la premorienza e l'uscita dal Fondo dell'iscritto principale non comportano per il familiare a carico la perdita dei requisiti di partecipazione. Il riscatto previsto dall'art. 12 comma 2, lett. d) dello Statuto non è quindi esercitabile. Il riscatto della posizione in base alle causali previste dall'articolo 12 dello Statuto è permesso al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005.

Art. 6 - Perdita dei requisiti

1. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'iscritto principale, anche nell'ipotesi di premorienza o di chiusura della posizione da parte di quest'ultimo, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la propria posizione individuale.
2. In caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico del familiare, l'iscritto principale, avuta conoscenza della circostanza, ne fornirà tempestiva comunicazione a Fontedir.
3. In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico è consentito mantenere aperta la posizione con o senza prosecuzione della contribuzione ovvero trasferirla ad altro Fondo secondo la normativa vigente.
4. Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR presso un'azienda non iscritta, può chiedere di destinare a Fontedir il TFR maturando, ma in questo caso perderà il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento.
5. Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti², esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

Art. 7 - Costi

1. A partire dall'anno 2024, dalla contribuzione del fiscalmente a carico saranno prelevate le spese indicate nella Nota Informativa³ (attualmente pari a € 20) a copertura delle spese amministrative.

Art. 8 - Esclusione dal diritto di voto e da cariche statutarie

1. Il familiare a carico, anche dopo aver perso tale condizione, non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche negli organi statutari.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dalla presente Nota sono valide le previsioni dello Statuto e dei Documenti di Regolamentazione del Fondo laddove applicabili.
2. Le comunicazioni con i familiari a carico iscritti avvengono utilizzando l'indirizzo e-mail fornito al momento dell'adesione o modificato successivamente.
3. La presente Nota è operativa dal 1° dicembre 2022.

² Previa dimostrazione della sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o durante la partecipazione al Fondo e della perdita di tale status (Circolare Covip 5027/2017).

³ In corso di pubblicazione con efficacia dal 1° dicembre 2022.